

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1159/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1159)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **12/10/1988**; Decisione del **15/12/1988**

Deposito del **29/12/1988**; Pubblicazione in G. U. **11/01/1989**

Norme impugnate:

Massime: **14136**

Atti decisi:

N. 1159

ORDINANZA 15-29 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d. leg.vo lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali), promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1984 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Sepe Quarta Cirri Maria Marcella contro l'I.N.A.M. ed altri, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza emessa il 24 gennaio 1984 (pervenuta alla

Corte il 22 marzo 1988 - R.O. n. 124 del 1988), in causa tra Sepe Quarta Cirri Maria Marcella e l'I.N.A.M., diretta ad ottenere, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 151/1975, le quote di aggiunta di famiglia per i figli minori non percepite dal marito, siccome lavoratore autonomo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d. leg.vo lgt. 21 novembre 1945, n.722, e successive modificazioni, per violazione degli artt. 3, 29 e 37 Cost., per la discriminazione operata ai danni della donna lavoratrice coniugata, con prole minore, rispetto al lavoratore coniugato con figli minori; e per la lesione dei principi di parità di diritti fra tutti i cittadini e in specie tra coniugi, nonché tra lavoratori di entrambi i sessi;

Considerato che la questione è stata già ritenuta fondata da questa Corte (sent. n. 365/1988);

che, per effetto della stessa sentenza, la norma censurata è stata espunta dall'ordinamento giuridico;

che, quindi, la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d. leg.vo lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 29 e 37 Cost., dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.